

(N. 2319)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'AMELIO e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1987

Modifica della legge 14 agosto 1967, n. 800, e nuove norme  
a sostegno delle bande musicali da giro

ONOREVOLI SENATORI. — Le bande musicali da giro hanno esercitato ed esercitano, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno d'Italia, una insostituibile funzione culturale e sociale.

Se, infatti, è viva nel popolo la cultura musicale e forte la passione per la musica, il merito va certamente alle bande da giro che hanno supplito, soprattutto nei secoli passati, alla mancanza di teatri.

Sotto ponendosi a frequenti viaggi, a indicibili sacrifici, le bande musicali hanno fatto giungere il messaggio della musica classica, lirica e sinfonica, alle popolazioni.

Questa grande tradizione delle bande musicali da giro si è mantenuta in vita grazie alla passione dei maestri e dei musicanti, nonché alla sensibilità di tanti cittadini che, riunendosi in comitati cittadini, hanno sostenuto le bande, tassandosi e contribuendo alle spese che andavano sempre più crescendo.

Oggi, un complesso bandistico da giro costa diverse centinaia di milioni, sicché appare del tutto impensabile il sostegno a carico del volontariato e del contributo degli amatori.

Se non si vuole perdere questa grande ed illustre tradizione, è necessario che lo Stato (nella convinzione che le bande musicali da giro concorrono alla formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale e, quindi, esercitano una attività di rilevante interesse generale) si faccia carico, se non in tutto, almeno in parte rilevante, delle spese sostenute dai singoli complessi bandistici o concorra in misura rilevante.

Appare perciò contraddittoria rispetto ai fini la posizione fin qui assunta dallo Stato, e risulta incongruo il contributo previsto dall'articolo 40 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800, che destina, sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma di importo non superiore a 100 milioni per la « concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento ».

Uno Stato democratico quale è il nostro, sensibile ai movimenti culturali, deve garantire il pluralismo delle attività, assicu-

rando soprattutto la difesa e lo sviluppo di quelle iniziative che, come la banda musicale da giro, hanno profondamente concorso alla elevazione del nostro popolo e alla formazione culturale particolarmente della gente meridionale.

Il presente disegno di legge si muove in questa direzione e vuole assicurare un contributo più sostanzioso alle bande musicali da giro, la cui storia è illustre, ma il cui destino è purtroppo segnato, se non soccorrono iniziative concrete da parte dello Stato.

L'articolo 1 del presente disegno di legge incrementa il fondo speciale di 2.000 milioni da destinarsi alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici da giro, promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento.

L'articolo 2 consente ai complessi bandistici di poter accedere alla Sezione autonoma istituita presso la Banca nazionale del lavoro e di godere di tutti i benefici previ-

sti dagli articoli 41 e 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Considerato, poi, che i musicanti ed i maestro delle bande musicali da giro e il personale di servizio e di fatica sono costretti a lunghi periodi di inattività (da ottobre ad aprile di ogni anno), e che agli stessi è assicurata una indennità di disoccupazione che solitamente non supera le poche migliaia di lire al giorno, si ritiene opportuno e doveroso estendere agli stessi lo stesso trattamento previdenziale, assicurativo, previdenziale e pensionistico previsto per i lavoratori dello spettacolo. A questo fine provvede l'articolo 3.

In considerazione del fatto che l'incremento del fondo speciale di 2.000 milioni non fa variare la previsione di spesa e la copertura prevista dalla citata legge 14 agosto 1967, n. 800, fidando soprattutto sulla sensibilità degli onorevoli colleghi, si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Fermi restando i presupposti e le finalità di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo speciale di cui all'articolo 40 della stessa legge viene incrementato di lire 2.000 milioni, da destinarsi alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici da giro, promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento.

## Art. 2.

1. I complessi bandistici da giro possono accedere alla Sezione autonoma istituita presso la Banca nazionale del lavoro e godere di tutti i benefici previsti dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800; essi sono iscritti nell'elenco delle imprese previste dall'articolo 42 della stessa legge.

## Art. 3.

1. Al personale delle bande musicali da giro spetta lo stesso trattamento previdenziale, assistenziale, assicurativo e pensionistico dei lavoratori dello spettacolo.